

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020
317/2020/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE,
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1122^a riunione del 4 agosto 2020

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 9 ottobre 2018, 500/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 500/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente la "Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione

del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);

- la deliberazione dell’Autorità del 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità del 19 maggio 2020, 170/2020/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 170/2020/R/gas)
- la comunicazione della società GNL Italia S.p.A. (di seguito anche: GNL Italia) del 14 luglio 2020, prot. Autorità 22643 del 16 luglio 2020 (di seguito: comunicazione 14 luglio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo per le imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che introduce, inoltre, meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- con la deliberazione 85/2020/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, modificato l’articolo 5 del TIRG prevedendo l’anticipazione al secondo anno successivo a quello di conferimento del termine per i quali possano essere definiti prodotti pluriennali di capacità;
- gli articoli 23 e 24 della RTRG che hanno introdotto, rispettivamente, il corrispettivo unitario C_{CP} a copertura dei costi associati ai consumi elettrici della catena di rigassificazione e il corrispettivo unitario C_{ETS} a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*;
- con comunicazione 14 luglio 2020, la società GNL Italia ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione che prevede:
 - a) il recepimento delle disposizioni di cui al punto 1 della deliberazione 85/2020/R/gas, che anticipano al secondo anno successivo a quello di conferimento l’inizio del periodo per il quale possano essere definiti prodotti pluriennali di capacità;
 - b) l’integrazione delle modalità con le quali il gestore del terminale prenota la capacità di trasporto per periodi superiori al mese, introducendo la possibilità per l’utente di individuare il prodotto di capacità richiesto;

- c) l'introduzione di un corrispettivo per lo scambio di capacità tra utenti e GNL Italia differenziato in funzione dei mesi dell'anno termico oggetto dello scambio; e che tale corrispettivo sia definito sulla base di criteri comunicati all'Autorità e reso pubblico sul sito di GNL Italia con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine per la presentazione della richiesta di scambio;
- d) il recepimento della regolazione tariffaria di cui agli articoli 23 e 24 della RTRG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in sede di consultazione ha presentato osservazioni un solo utente che ha rilevato l'opportunità di estendere, già con il presente aggiornamento del codice di rigassificazione, la durata dei conferimenti almeno fino a 20 anni coerentemente con quanto prospettato nel documento per la consultazione 170/2020/R/gas;
- con riferimento all'introduzione del corrispettivo di cui alla precedente lettera b), il medesimo utente ritiene sia necessario un approfondimento anche alla luce di quanto prospettato dal documento per la consultazione 170/2020/R/gas in materia di prodotti di capacità con diritto di opzione;
- con riferimento alle osservazioni di cui ai precedenti punti, GNL Italia ha precisato come l'estensione della durata dei conferimenti non sia inerente all'ambito della proposta di aggiornamento. Relativamente al corrispettivo di cui alla lettera b), il gestore del terminale ha rilevato che l'applicazione di un corrispettivo per lo scambio di capacità sia coerente con il quadro regolatorio in materia di accesso al servizio di rigassificazione poiché questo prevede prezzi di riserva differenziati per ciascun mese sulla base, tra le altre condizioni, delle quotazioni dei prezzi del gas naturale e del Gnl relative al periodo di scarica; inoltre, GNL Italia ha evidenziato che l'integrazione delle modalità per l'effettuazione degli scambi di capacità di rigassificazione con gli utenti non si pone in contrasto con l'eventuale introduzione di prodotti di capacità con opzione prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 170/2020/R/gas;

RITENUTO CHE:

- le modifiche proposte in materia di scambio della capacità di rigassificazione siano funzionali ad allineare le disposizioni del codice di rigassificazione alla nuova regolazione in materia di allocazione della capacità che prevede prezzi di riserva decrescenti, a parità di altre condizioni, alla maturità dei prodotti offerti;
- conseguentemente il corrispettivo applicato dall'impresa di rigassificazione debba riflettere la struttura dei prezzi per l'accesso al terminale, sopra richiamata;
- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di GNL Italia, come trasmessa con comunicazione del 14 luglio 2020, risulti coerente con le disposizioni del TIRG e della RTRG;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata dalla società GNL Italia S.p.A., nella versione trasmessa con comunicazione 14 luglio 2020 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società GNL Italia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini